

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
«Nuove norme per il superamento del disagio abitativo ed il diritto alla casa»

Art. 1

(Agevolazioni fiscali per favorire la locazione di immobili a uso abitativo)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono in fine aggiunti i seguenti periodi: "L'ICI corrisposta dai proprietari di immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi del comma 1 del presente articolo nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore al 40 per cento e comunque nella misura massima di 200 euro annui. L'ICI corrisposta dai proprietari di immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi del comma 3 del presente articolo nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore al 60 per cento e comunque nella misura massima di 400 euro annui. Gli immobili ad uso abitativo, sfitti per un periodo superiore ai due anni, possono essere assoggettati ad una aliquota ICI maggiorata, anche al di sopra dei limiti massimi previsti, a discrezione dei Comuni".
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2».
3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, è inserita la seguente: «a-bis) i canoni di locazione per immobili urbani a uso abitativo relativi a contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per un importo complessivamente non superiore al 30 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a 5.000 euro annui. Se il reddito complessivo è costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al 40 per cento del reddito complessivo, fermo restando il limite di 5.000 euro. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, gli importi di cui al primo periodo della presente lettera sono elevati, rispettivamente, al 50 per cento e a 8.000 euro. Tale ultimo importo è elevato a 10.000 euro per i soggetti di cui al secondo periodo della presente lettera».
4. Al fine di incentivare l'immissione sul mercato di case private non occupate è istituito un fondo di garanzia a copertura di 12 mensilità, anche non continuative, di canone di affitto concordato, ai sensi della legge 431/98, nel caso di morosità involontaria (perdita di lavoro, malattia, invalidità, morte del congiunto, nel caso ciò comporti perdita di capacità reddituale), a favore di inquilini con reddito ISEE compreso tra € 14.000,00 e € 25.000,00.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(Istituzione del Fondo nazionale straordinario per il recupero, l'acquisizione e la costruzione, di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica per il triennio 2009-2011)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo nazionale straordinario per il recupero, l'acquisizione e la costruzione, di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica per il triennio 2009-2011, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con la Conferenza unificata definisce il Piano straordinario per le finalità connesse al Fondo stesso, nonché il riparto degli stanziamenti relativi.

Art. 3

(Istituzione del Fondo nazionale straordinario per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica per il triennio 2009-2011)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.
3. Ai fini della presente legge, per «interventi di manutenzione straordinaria» si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e per sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e l'installazione di ascensori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione del Fondo di cui al precedente comma 1, il Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce gli interventi ed il riparto del Fondo stesso.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.